

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

PER: ALOISI MARIA CHIARA (c.f. LSAMCH94C62E815V) nata a Maglie (Le) il 22.03.1994 e residente a Sogliano C. alla via Roma n. 36, elettivamente domiciliata a Trepuzzi (Le) in Piazzetta Municipio n. 6 presso lo studio dell'Avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/756537; Posta Elettronica Certificata: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'originale del presente ricorso.

Ricorrente

CONTRO: UNIVERSITÀ DEL SALENTO, in persona del Rettore *p.t.*, con sede in Lecce alla Piazzetta Tancredi n. 7.

NONCHÉ CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce alla Via Rubichi.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: MANDOLFO MATTEO residente a Nardò (Le) alla via Nicolò Tommaseo n. 7 – 73048.

Controinteressato

PER

L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE MEDIANTE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

- 1) Del **Decreto del Direttore n. 200/19 pubblicato il 5.07.2019** dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo **con cui sono state approvate le graduatorie definitive** del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.**

- 2) **Del provvedimento** (di estremi ignoti) dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo – **del 18.06.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie** al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.**
- 3) **Del provvedimento** (di estremi ignoti) dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo – **del 7.06.2019 con cui sono stati pubblicati gli esiti della prova orale** integrata con le valutazioni di tutte le prove sostenute per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui contempla il nominativo della ricorrente considerandola “non idonea”.**
- 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTI

Con **Decreto Rettorale n. 202 del 6 marzo 2019** l'Università del Salento ha indetto, per l'a.s. 2018/2019, la selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi del D.M. n. 249/2010 (v. **allegato n. 1**).

Si tratta di corsi a numero programmato ed articolati distintamente per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ai quali possono accedere solo i candidati in possesso di determinati

requisiti e previo superamento di tre distinte prove: test preliminare, prova scritta e prova orale.

Nel caso di specie, la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando (laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) ha presentato domanda di partecipazione per la scuola secondaria di primo grado.

Il bando di concorso **all'art. 1 comma 2** ha indicato il numero dei posti disponibili per l'ammissione a ciascun corso: **per la scuola secondaria di I grado i posti disponibili erano 50** e dunque, tra tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione per la scuola secondaria di I grado (circa 900), solo i primi 50, collocati in posizione utile in graduatoria, avrebbero potuto essere ammessi al corso.

Il bando ha poi direttamente previsto, **all'art. 7 comma 1**, il calendario delle prove concorsuali: per la scuola secondaria di I grado il test preliminare è stato fissato per il 16 aprile alle ore 8:30, la prova scritta è stata invece prevista per il 30 aprile alle ore 8:30 ed infine la prova orale, alla quale potevano accedere solo i candidati che hanno superato le precedenti prove, si sarebbe svolta il 28 maggio alle ore 8:30.

Ebbene, la ricorrente, insieme a tutti gli altri colleghi che avevano presentato domanda, il 16 aprile ha sostenuto la prova preselettiva. Si trattava di un test costituito da 60 quesiti a risposta multipla di cui una soltanto era esatta ed aveva ad oggetto gli argomenti previsti dal bando all'art. 3.

Per il superamento di detta prova, il bando non prevedeva la necessità del conseguimento di un punteggio minimo, bensì erano ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi, nonché tutti coloro che avrebbero conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Per la scuola secondaria di primo grado i candidati che si sono presentati a sostenere la prova preselettiva sono stati circa 900 e soltanto coloro che si sarebbero collocati ai primi 100 posti (50 posti disponibili x 2) della graduatoria potevano essere ammessi alla prova scritta.

In data **19.06.2019** l'Università del Salento ha pubblicato la graduatoria nominativa dei candidati che hanno superato il test preselettivo: di 900 partecipanti solo 104 sono stati ammessi alla prova successiva e la sig.ra Aloisi, in quella occasione, ha potuto verificare che non solo aveva superato la prova, ma si era addirittura collocata ai primi posti della graduatoria (**v. allegato n. 2**).

Ella infatti aveva conseguito 25,5 punti collocandosi al 12° posto della graduatoria su ben 104 ammessi e circa 900 partecipanti.

La ricorrente dunque, e tutti i candidati che hanno superato il test preliminare, il 30 aprile, hanno sostenuto la prova scritta, così come prescritto dal bando.

La prova consisteva nello svolgimento di 3 quesiti/tracce, definite dalle commissioni, su cui i candidati dovevano esporre un breve elaborato scritto di non oltre 8/10 righe per ciascun quesito. Per poter superare siffatta prova, ed essere quindi ammessi alla prova orale, il candidato avrebbe dovuto conseguire una votazione non inferiore a 21/30.

L'Università del Salento, **il 17 maggio**, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, gli elenchi con i risultati della prova scritta e dunque degli ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove (**v. allegato n.3**).

Per la scuola secondaria di I grado, su oltre 100 candidati, solo 63 hanno superato la prova scritta e tra questi la ricorrente che, avendo conseguito un punteggio di 22, è stata così ammessa a sostenere la prova orale.

A questo punto, a differenza di quanto previsto dal bando, che prevedeva lo svolgimento della prova orale in un unico giorno (28.05.2019), l'Università, con avviso del 17 maggio, ha previsto che la prova orale avrebbe avuto luogo in due

distinti giorni: il 28 maggio per i candidati con i cognomi compresi tra la lettera A e la lettera I e il 29 maggio per i candidati con i cognomi compresi tra la lettera L e la lettera Z.

La Aloisi, essendo la prima degli ammessi in ordine alfabetico, ha sostenuto la prova orale il giorno 28 maggio.

Il voto minimo necessario per il superamento della prova orale era 21/30.

La ricorrente, pur essendo molto preparata, tanto da essere arrivata tra i primissimi posti su circa 900 candidati alla prova preselettiva, la prova senza dubbio più oggettiva, non ha però superato il colloquio orale, avendo conseguito una valutazione pari a 15,0 punti.

Il punteggio da lei conseguito alla prova orale non è stato dunque utile per l'ammissione al corso e pertanto per lei, la procedura selettiva, si è conclusa in questa fase.

Giova evidenziare sin da subito che la ricorrente, e tutti i colleghi che insieme a lei hanno sostenuto la prova orale, non hanno saputo tempestivamente i risultati della prova.

La commissione di valutazione, infatti, in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di concorsi pubblici, al termine della seduta, non ha pubblicato e affisso nella sede d'esame, l'elenco dei candidati esaminati ed il relativo voto.

Tutti i candidati hanno avuto conoscenza dell'esito della prova orale e del risultato conseguito soltanto 10 giorni dopo lo svolgimento del colloquio. L'intera platea dei candidati è stata dunque lasciata illegittimamente, e per molti giorni, in una situazione di assoluta incertezza circa l'esito della prova orale, dal cui risultato sarebbe dipesa l'ammissione o meno al corso di specializzazione per il sostegno. Ed infatti, soltanto il 7 giugno 2019 l'Università del Salento ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco nominativo degli esiti della prova orale, con

l'indicazione, per ciascun candidato che aveva sostenuto il colloquio, del punteggio conseguito in tutte le prove (preselettiva, scritta e orale) e con la dicitura "idoneo/non idoneo" (v. allegato n. 4).

La ricorrente ha potuto così constatare il suo mancato superamento della prova orale.

Ella infatti ha conseguito il punteggio di 25,5 alla prova preselettiva, di 22 alla prova scritta, ma la sua prova orale è stata valutata "insufficiente". Al colloquio sono stati attribuiti soltanto 15,0 punti, e pertanto è stata ritenuta "non idonea" per l'ammissione al corso.

L'Università del Salento ha poi proceduto nei giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie di merito.

Il **18 giugno 2019** è stata pubblicata la **graduatoria provvisoria** degli ammessi con l'indicazione della votazione complessiva data dalla somma del punteggio conseguito da ciascun candidato nelle diverse prove e dalla valutazione dei titoli (v. allegato n.5).

La suddetta graduatoria non contemplava ovviamente il nominativo della ricorrente.

Con **decreto del Direttore n. 200/19 del 5 luglio 2019**, l'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo, ha pubblicato **le graduatorie definitive** con l'indicazione dei vincitori. Anche in tale graduatoria non è naturalmente incluso il nominativo della ricorrente (v. allegato n.6).

La notizia, data la sua preparazione, e l'andamento del colloquio, ha lasciato senza parole non solo lei, ma anche gli altri colleghi candidati che hanno assistito alla sua prova orale, tanto che essendosi accorta - durante lo svolgimento della prova orale - di alcune anomalie, ha presentato due lettere di accesso agli atti ex art. 22 e s.s. della legge n. 241/90.

Con **istanza prot. n. 106622-1/8 del 13.06.2019** la ricorrente ha chiesto copia del verbale della commissione esaminatrice della prova orale redatto per la prova del 28 maggio, nonché la copia dei criteri di valutazione della prova orale (**v. allegato n. 7**).

Con **istanza prot. n. 109536-1/8 del 24.06.2019**, la ricorrente ha chiesto copia dell'elenco dei candidati esaminati il 28 maggio, nonché l'ordine cronologico con cui essi sono stati esaminati (**v. allegato n. 8**).

A tali istanze l'amministrazione ha fatto prontamente seguire risposta consegnando alla ricorrente gli atti richiesti nella sua disponibilità.

Dalla lettura degli stessi, la Aloisi ha potuto anzitutto constatare **che la commissione di valutazione non ha predisposto dei criteri di valutazione della prova orale**, sicché non è dato sapere sulla base di quali criteri siano stati valutati i colloqui e di conseguenza siano stati ammessi i candidati (**v. allegato n. 9 – verbale della prova orale** nel quale si attesta che non esiste un verbale, un provvedimento o un documento da cui risultino decisi i criteri di valutazione).

A ciò si aggiunga che **casualmente** tutti i candidati risultati “non idonei” hanno conseguito alla prova orale un punteggio pari a 15!

Altro aspetto, ancora più critico, che emerge in maniera evidente dalla lettura degli atti, è la **confusione che la Commissione ha fatto tra i candidati che si sono sottoposti a colloquio**.

Si presti attenzione ai seguenti fatti e alla verbalizzazione degli stessi.

Nel verbale della commissione (allegato n. 9) risulta che i candidati il 28.05.2019, sono stati chiamati in ordine alfabetico, da Aloisi Fabiola a Giannoccaro Laura, e che in tale elenco è stata aggiunta la candidata Mighali Gabriella la quale aveva presentato istanza di anticipazione della prova (ella infatti avrebbe dovuto sostenere la prova il giorno successivo).

Ebbene, la commissione - nel verbale - non solo ha sbagliato a riportare il nome della ricorrente (la sig.ra Aloisi non si chiama Fabiola ma Maria Chiara), ma in più non ha dichiarato che l'ordine con cui i candidati sono stati esaminati non è stato quello alfabetico.

La ricorrente, seguendo l'ordine alfabetico, doveva essere in effetti la prima a sostenere il colloquio, ed invece prima di lei, sono state interrogate le signore Elia Ofelia e Gallo Floriana, le quali hanno chiesto di essere interrogate subito non potendo aspettare il regolare ordine di chiamata. E questo ordine effettivo è riportato nell'elenco dei candidati in ordine di chiamata (**allegato n. 10**).

Quindi, nel verbale della commissione (allegato n.9) risulta che i candidati sono stati chiamati in ordine alfabetico, a cominciare da Aloisi Fabiola (in realtà, Maria Chiara. Fabiola non esiste), mentre nell'elenco in cui è riportato l'ordine di chiamata dei candidati, risulta che la ricorrente, è stata chiamata come terza (preceduta da Elia Ofelia ascoltata per prima, e Gallo Floriana esaminata per seconda) (**v. allegato n. 10**).

Ebbene, tale incongruenza tra i due atti, oltre a denotare una totale confusione da parte della commissione, anche evidentemente nella valutazione, assume contorni ancora più gravi se si pensa che la commissione, così come scritto in verbale (allegato n. 9), ha proceduto ad interrogare ben 63 candidati in sole 4 ore e mezzo (dalle 8:30 alle 13:00) e - soprattutto - al termine dell'esame di ciascun candidato, la commissione non si è riunita a porte chiuse per dare il voto a ciascun candidato confrontandosi tra commissari, ma ha fatto questa operazione solo alla fine dell'esame di tutti i candidati.

Quindi, dopo aver interrogato ben 29 candidati in poche ore (circa 9 minuti per ogni candidato), la commissione ha dato il voto a ciascun partecipante. E, peraltro, non ha affisso alla fine dei colloqui o voti di ciascuno, ma li ha comunicati, insieme all'elenco degli idonei il 07.06.2019, ben dieci giorni dopo.

Sorgono a questo punti diversi interrogativi: come fa una commissione dopo aver ascoltato ben 29 candidati in poco più di quattro ore a ricordarsi il colloquio sostenuto da tutti e ad attribuire un voto finale per ciascuno?

Ed inoltre, visto che la commissione, nel verbale della prova orale, sostiene di aver interrogato per prima Aloisi Fabiola (in realtà, Maria Chiara. Fabiola non esiste), e invece nell'elenco dei candidati in ordine di chiamata, stilato sempre quel giorno, la Aloisi è terza, quel voto 15 era riferibile ad Aloisi o alla prima candidata effettiva in ordine di chiamata, Elia, o ancora a qualcun altro?

Per le modalità con cui si è svolta la prova orale era molto facile, per la commissione, confondere le prove sostenute dai vari candidati e attribuire ad un candidato un punteggio che invece era destinato ad un altro.

Sicuramente sarebbe stato molto più corretto, oggettivo e trasparente, procedere singolarmente all'esame di ciascun candidato ed al termine di ogni colloquio confrontare, a porte chiuse, le valutazioni dei singoli commissari e assegnare così subito il voto finale.

L'iter seguito dalla commissione esaminatrice invece non ha garantito questo aspetto, né la trasparenza e il merito, principi cardine delle selezioni pubbliche.

Ed ancora, se anche la commissione avesse preso degli appunti durante l'ascolto dei vari candidati, per procedere successivamente all'attribuzione del voto finale, con quali modalità è avvenuto il confronto tra le valutazioni dei singoli commissari? Tutto ciò resta un mistero! Nel verbale della commissione non vi è traccia di un simile confronto e l'amministrazione ha dichiarato che oltre al suddetto verbale non vi sono altri documenti esistenti in merito (v. allegato n. 9).

È di palmare evidenza che nella suddetta procedura concorsuale tutti i principi generali dell'attività amministrativa e delle selezioni pubbliche sono stati violati!

A ciò si aggiunga, come innanzi già accennato, che la commissione, al termine delle operazioni di valutazione, non ha affisso alla porta dell'aula d'esame,

l'elenco dei candidati esaminati con il relativo voto, e ciò in violazione di quanto previsto dalla normativa e dai principi in materia di concorsi pubblici.

Tutto ciò premesso, è impossibile non rendersi conto, già ad una prima lettura dei fatti, come il comportamento dell'Università sia stato illegittimo, irrazionale, e contrario ai principi dell'ordinamento giuridico e delle selezioni e concorsi pubblici, e pertanto la ricorrente ha interesse a proporre ricorso innanzi a codesto ecc.mo Collegio per ottenere l'annullamento previa sospensione, anche mediante *decreto inaudita altera parte*, dei provvedimenti impugnati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 15 DEL D.P.R. N. 487/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ALLA BASE DEI PUBBLICI CONCORSI DI CUI AGLI ARTT. 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Con **D.M. n. 92 dell'8.02.2019** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dettato le "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", conferendo agli Atenei l'obbligo di attivare, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, i percorsi di specializzazione sul sostegno.

L'Università del Salento con **Decreto Rettorale n. 202 del 6.03.2019** ha emanato, ai sensi del D.M. n. 249/2010, come integrato e aggiornato dal D.M. n. 92/2019, il bando per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Si tratta di corsi finalizzati alla formazione degli insegnanti di sostegno a bambini e ragazzi disabili in ogni ordine e grado di scuola; corsi a numero chiuso, articolati diversamente per ciascun grado di istruzione, ai quali si accede previo superamento di un esame composto da tre prove.

I posti messi a disposizione per ciascun corso, per l'a.s. 2018/2019, sono stati 50 ed in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria in diversi gradi scolastici, il candidato sarà tenuto a scegliere quale percorso di formazione frequentare.

L'art. 2 del bando rubricato *Requisiti per l'ammissione alla selezione per prove e titoli* dispone: "1. Sono ammessi alle rispettive selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno relativamente ai percorsi di cui all'articolo 1 del presente avviso: - per i corsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria: (...) - per i corsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs., con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, ossia: I) possesso dell'abilitazione oppure II) possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (ai sensi del D.P.R. 19/2016

come modificato dal D.M. 259/2017); b) ed uno dei seguenti requisiti: - 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (...)”.

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova preselettiva articolata in 60 quesiti a risposta multipla, di una prova scritta, ed una prova orale. I candidati che superano la prova preselettiva, quella scritta e quella orale vengono collocati, sulla base della somma del punteggio conseguito in ciascuna prova e della valutazione dei titoli, in una graduatoria generale di merito e sono obbligati ad immatricolarsi nei termini previsti pena la decadenza dal diritto all' ammissione al corso di specializzazione.

Nel caso qui di interesse, la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al corso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di I grado per la quale erano stati messi a disposizione 50 posti.

I fatti sono noti e in relazione ad essi, sono inevitabili alcune censure in diritto.

Il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno, consente a chi lo supera di entrare nelle graduatorie provinciali e dei singoli Istituti e quindi di accedere alla professione di insegnante nei diversi ordini e gradi di scuola.

La selezione per l'accesso a detti corsi è dunque una sorta di concorso riservato per l'accesso all'insegnamento e ad esso dunque non possono che applicarsi le norme o quantomeno i principi dei pubblici concorsi.

L'art. 12 del D.P.R. n. 487/94 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle

singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

Ed ancora, tra gli altri adempimenti della commissione, sempre al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, vi è quello di redigere il verbale di tutte le operazioni. **L'art. 15, primo comma**, del succitato decreto recita *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*.

Ebbene, nel caso di specie tali previsioni sono state completamente disattese, con evidente violazione del principio della trasparenza, che – insieme con quello della oggettività e della valorizzazione del merito – è il vero protagonista di ogni segmento procedurale delle selezioni e dei concorsi pubblici.

Nessun criterio di valutazione è stato dunque, come si è detto nei fatti, predeterminato dalla commissione; nessuna domanda è stata estratta a sorte dai candidati e non è stato redatto processo verbale per l'esame di ciascun candidato. In base a quali criteri i candidati sono stati valutati e selezionati? Sulla base di quale parametro alcuni candidati sono stati ritenuti "idonei" ed altri "non idonei"? Ed ancora, quali domande sono state formulate a ciascuno di essi e quali risposte sono state date? A tali interrogativi non sembra possibile dare una risposta.

Non solo l'amministrazione non ha reso noto ai candidati, prima dello svolgimento della prova orale, quelli che sarebbero stati i criteri di valutazione, ma soprattutto, cosa ben più grave, **l'amministrazione non ha proprio fissato i criteri e le modalità di valutazione della prova orale** e di questo ne è data prova proprio nel verbale che la stessa commissione ha proceduto a redigere.

La ricorrente, infatti, non convinta della correttezza dell'operato della commissione, all'indomani della pubblicazione degli esiti della prova orale, ha presentato istanza di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/90, chiedendo di avere copia del verbale della prova orale tenutasi il 28 maggio, nonché la copia del verbale nel quale risultano indicati i criteri di valutazione, stabiliti dalla commissione, ai fini della valutazione della prova orale.

A seguito di tale richiesta, l'amministrazione ha consegnato alla ricorrente il verbale delle operazioni della prova orale, ma non quello in cui erano stati fissati i criteri di selezione; e questo non per mancanza di volontà, ma semplicemente perché **tale verbale non esiste! L'amministrazione ha infatti dichiarato che il verbale della prova orale è l'unico documento esistente (v. allegato n. 9); si deduce quindi che la commissione esaminatrice, in violazione di tutte le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, non ha redatto alcun verbale con l'indicazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale.**

La dichiarazione resa dall'amministrazione si presta ad una sola interpretazione: **la commissione non ha fissato, prima di procedere all'esame orale dei candidati, i criteri di valutazione.**

Eppure la normativa sul punto è estremamente chiara: **LE COMMISSIONI ESAMINATRICI, ALLA PRIMA RIUNIONE, DEVONO STABILIRE I CRITERI E LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI** (indistintamente se scritte o orali).

Anche la giurisprudenza amministrativa, con un orientamento ormai consolidato e unanime, impone tali vincoli alle commissioni esaminatrici, e ciò costituisce la diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell'attività delle pubbliche amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico.

Si cita a mero titolo esemplificativo un passaggio in cui il Consiglio di Stato si pronuncia in tale direzione, *“Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411).

Nel caso di specie, non è dato dunque sapere sulla base di quali criteri la commissione abbia ritenuto il colloquio sostenuto dalla ricorrente “insufficiente”, tanto da non consentirle l’ammissione al corso di specializzazione.

Altro aspetto sul quale è opportuno fare luce riguarda la modalità con cui la commissione deve formulare - ai candidati - i quesiti.

L’art. 12 del D.P.R. n. 487/94 impone alla commissione di formulare, prima dell’inizio della prova, una batteria di domande che saranno poi estratte a sorte dal singolo candidato.

Tale disposizione risponde ancora una volta ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa ed è volta ad evitare possibili favoritismi nei confronti di alcuni candidati.

Ed invece, ancora una volta, la commissione ha disatteso la previsione legislativa! È stato bypassato il meccanismo dell'estrazione a sorte e le domande sono state formulate direttamente dalla commissione ai candidati.

Anche su questo aspetto il verbale non riporta però alcuna informazione. Quali e quante domande sono state formulate a ciascun candidato? Quale voto è stato dato, per ogni domanda, dal singolo commissario? Come la commissione è arrivata a formulare il giudizio finale? A tali interrogativi non sembra possibile dare una risposta; basti pensare che il verbale redatto dalla commissione per la prova orale del 28 maggio è costituito da una sola pagina e dunque non contiene nessuna specificazione di tutti questi aspetti!

Quel che è certo è che la commissione, durante lo svolgimento della prova orale, ha palesemente violato tutti i principi di correttezza, trasparenza e imparzialità su cui si fonda l'azione amministrativa.

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ALLA BASE DEI PUBBLICI CONCORSI DI CUI AGLI ARTT. 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Altro aspetto che merita di essere evidenziato, in merito allo svolgimento della prova orale, riguarda il "fattore tempo" e le sue ricadute sulla regolarità della procedura.

I candidati che hanno sostenuto la prova il 28 maggio sono stati in tutto 29 e la commissione, secondo il verbale, ha iniziato i lavori alle ore 8:30 e ha dichiarato conclusa la prova, alle ore 13:00, per un totale di poco più di quattro ore. Dalle 8:30 alle 13:00 la commissione ha proceduto ad esaminare i candidati.

Volendo essere ottimisti, e pensare che la commissione abbia utilizzato tutto il tempo a disposizione, senza pause o interruzioni, essa ha avuto solo 4 ore e mezzo per interrogare tutti i candidati e dunque ha potuto dedicare 9 minuti (circa) a ciascun candidato!

Già sulla base di questi pochi dati sembra davvero difficile immaginare come la commissione sia riuscita ad esaminare tutti questi candidati in così poco tempo. È fondamentale sottolineare che il punteggio conseguito alla prova orale risulta determinante ai fini dell'ammissione al corso ed è logico pensare che la commissione avrebbe dovuto impiegare un tempo maggiore prima di assegnare una valutazione numerica e di formulare un giudizio di idoneità. In soli 9 minuti, come è possibile testare le capacità tecniche e l'inclinazione di un candidato a frequentare un corso di specializzazione? Il colloquio orale costituiva l'ultima prova della procedura selettiva e dunque rivestiva un ruolo determinante per l'accesso al corso. I candidati confidavano nella possibilità di poter esprimere le loro competenze e far comprendere alla commissione le motivazioni che avevano portato a quella scelta.

È chiaro che in soli 9 minuti, tutto ciò non è potuto avvenire, con evidente violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di meritocrazia, posti alla base del nostro ordinamento.

Ma ciò non è tutto!

Quel che stupisce ancora di più riguarda il *modus operandi* della commissione. Dovendo interrogare 29 candidati è ragionevole pensare che non sia possibile procedere all'interrogazione di tutti e alla assegnazione della valutazione finale,

all'esito della prova orale di tutti i candidati. Sarebbe infatti estremamente difficile, se non impossibile, ricordarsi del colloquio sostenuto dai primi candidati dopo averne ascoltati molti altri. Ad esempio, come si fa a ricordare il colloquio sostenuto dal terzo candidato dopo averne ascoltati altri ventitre?

Orbene, se tutto questo ai "più" sembra difficile, per la commissione di selezione al corso di specializzazione per il sostegno, non lo è!

La commissione, infatti, come risulta da verbale, ha proceduto ad interrogare tutti i candidati e solo all'esito del colloquio di tutti, ha avviato le operazioni di confronto tra le varie valutazioni dei commissari (delle quali non vi è traccia nel verbale), attribuendo il voto finale a ciascun candidato.

Il voto finale per ciascun candidato non è stato dunque deciso e attribuito al termine della rispettiva prova, ma è stato assegnato solo al termine di tutti i colloqui, quando finalmente la commissione si è riunita a porta chiuse.

È evidente che in questo modo i lavori della commissione sono stati molto più veloci, a discapito però di tutti i principi di uguaglianza, meritocrazia e trasparenza, nonché di immediatezza del voto, che sottendono e garantiscono il buon andamento dell'azione amministrativa.

Al fine di garantire siffatti principi la commissione avrebbe, infatti, dovuto procedere in altro modo: al termine di ciascun colloquio, avrebbe dovuto riunirsi a porte chiuse, confrontare le valutazioni dei singoli commissari, ed assegnare al candidato la valutazione finale, redigendo processo verbale di tutti questi passaggi.

Solo seguendo questo *iter* la valutazione sarebbe stata tempestiva ed emanata sulla base della prova effettivamente sostenuta dal candidato.

Ed invece, la commissione, ha interrogato 29 persone e solo all'esito della prova da parte di tutti, si è riunita per decidere il voto da attribuire a ciascun candidato.

È dunque lecito pensare, soprattutto sulla base delle discordanze nei verbali, di cui già si è detto e ancora innanzi si dirà, che la commissione abbia potuto fare confusione tra i vari candidati e considerare “non idoneo” un candidato che invece lo era, o viceversa.

I dubbi circa la correttezza dell’operato della commissione sorgono - infatti - perché nel verbale redatto non vi è traccia del voto che i singoli componenti hanno assegnato a ciascun candidato, né delle modalità con cui è avvenuto il confronto tra i vari componenti, né tanto meno del “come” la commissione sia arrivata ad assegnare un punteggio numerico e dunque il giudizio di “idoneità”.

L’unico elemento che è stato possibile conoscere dai candidati riguarda il voto finale assegnato dalla commissione, ma tutti i passaggi che hanno portato a quel voto, rimangono sconosciuti e non sarà mai possibile conoscerli perché non vi è traccia alcuna nel verbale!

Le problematiche organizzative sopra lamentate non sono il frutto di ipotesi fantasiose, ma trovano riscontro proprio negli stessi atti redatti dalla commissione. A seguito delle istanze di accesso agli atti, l’amministrazione ha consegnato alla ricorrente il verbale della commissione redatto per l’espletamento della prova orale ed anche l’elenco con l’indicazione dell’ordine in cui i candidati sono stati chiamati a sostenere il colloquio.

Ebbene, come già si è detto, le dichiarazioni riportate nei due atti non corrispondono, anzi confliggono!

Nel verbale del colloquio la commissione ha dichiarato che i candidati sono stati chiamati in ordine alfabetico, e dunque, stando a questo atto, la ricorrente (peraltro indicata con un nome diverso dal suo: Fabiola anziché Maria Chiara), sarebbe stata chiamata per prima.

Nell’elenco allegato al verbale del colloquio, riportante l’ordine di chiamata dei candidati, invece, la ricorrente risulta la terza ad essere stata interrogata. Ella

infatti è stata preceduta dalle candidate Elia Ofelia e Gallo Floriana, le quali hanno chiesto di essere interrogate, per prime. Di tutto ciò nel verbale non è riportato nulla!

Tale incongruenza denota una totale confusione tra i candidati e nello svolgimento della procedura concorsuale.

Due atti legati al medesimo momento della procedura non possono essere diversi, ma dovrebbero assolutamente coincidere. È chiaro quindi che qualcosa, nello svolgimento della procedura, non ha funzionato.

Oltre a questi aspetti, è importante sottolineare che il meccanismo con cui la commissione ha proceduto a valutare i candidati, oltre a prestare il fianco a possibili errori di scambio tra i vari candidati, non garantisce neppure il diretto collegamento tra candidato, prova da lui sostenuta e voto.

Nello specifico: se la commissione avesse proceduto con ordine all'esame del singolo candidato e alla sua immediata valutazione, avrebbe assegnato il voto esclusivamente sulla base della prova sostenuta da quel candidato. Ed invece, procedendo ad una valutazione finale dopo aver ascoltato tutti i candidati, la commissione nel momento in cui ha assegnato i voti, ha tenuto conto dell'andamento generale ed il voto assegnato al singolo è stato inevitabilmente influenzato dalle prove degli altri candidati. Dunque è possibile che un colloquio preso singolarmente avrebbe ottenuto la sufficienza, ed invece paragonato a quello degli altri non l'ha ottenuta.

III

**VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 5 DEL DPR N. 487/94.
VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90.
VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA
COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ALLA BASE DEI**

PUBBLICI CONCORSI DI CUI AGLI ARTT. 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati presentano ulteriori profili di illegittimità: con il proprio comportamento la commissione di valutazione ha infatti violato tutti i principi generali che sovrintendono all'esercizio dell'azione amministrativa.

Com'è noto l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Non appare superfluo evidenziare, che è dovere dell'amministrazione garantire il rispetto dei suddetti principi anche e soprattutto in sede concorsuale, quando l'interesse dei candidati alla correttezza e regolarità delle procedure è senza dubbio elevata.

Orbene, è necessario ancora una volta sottolineare che durante l'espletamento della selezione in esame, tali criteri non sono stati rispettati.

Come esposto in narrativa, i candidati hanno avuto conoscenza della valutazione conseguita alla prova orale, soltanto 10 giorni dopo lo svolgimento del colloquio. In merito **l'art. 6, comma 5, del DPR n. 487/90**, con riferimento allo svolgimento delle prove, recita *“Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la*

commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami”.

La norma risponde evidentemente ad una esigenza di tempestività della valutazione ed ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/90.

Tuttavia, la commissione esaminatrice ha disatteso ancora una volta il dettato normativo lasciando i candidati in una situazione di assoluta incertezza circa l'esito della prova orale.

La norma, invece, sul punto è molto chiara: AL TERMINE DELLA PROVA ORALE LA COMMISSIONE DEVE AFFIGGERE L'ELENCO DEI CANDIDATI ESAMINATI E IL RELATIVO VOTO e ciò al fine di garantire l'immediatezza della valutazione.

Ed invece, l'Università del Salento, soltanto **il 7 giugno 2019**, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco nominativo degli esiti della prova orale, con l'indicazione, per ciascun candidato che aveva sostenuto il colloquio, del punteggio conseguito in tutte le prove (preselettiva, scritta e orale) e con la dicitura “idoneo/non idoneo”.

Si ricorda che la ricorrente ha sostenuto il colloquio il 28 maggio, e dunque solo il 7 giugno, cioè 10 giorni dopo, ha potuto sapere il voto conseguito alla prova e di conseguenza il suo mancato superamento.

Peraltro, in quella occasione, **la ricorrente ha avuto modo di osservare che lei e tutti gli altri candidati risultati “non idonei” avevano conseguito alla prova orale 15 punti.**

Dunque: i candidati risultati “idonei” hanno avuto punteggi molti diversi tra loro, i punteggi oscillano tra il 21 ed il 27. I candidati “non idonei” hanno, invece, preso tutti 15 punti. Come è possibile che tutti abbiano conseguito lo stesso punteggio?

I voti insufficienti vanno da una scala da 0 a 20, **come mai la commissione ha deciso di assegnare a tutti i “non idonei” lo stesso voto?** Anche su tale aspetto non è e non sarà possibile fare luce, data l’incompletezza del verbale e data la mancanza dei criteri di valutazione.

IV

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ALLA BASE DEI PUBBLICI CONCORSI DI CUI AGLI ARTT. 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Il bando di concorso dopo aver illustrato i requisiti di ammissione, le prove di accesso, ed i titoli valutabili, **all’art. 7** ha previsto il calendario di tutte le prove concorsuali suddiviso in base al grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado).

Per la scuola secondaria di I grado le prove si sarebbero svolte secondo il seguente calendario: la prova preselettiva il 16.04.2019, la prova scritta il 30.04.2019 e **la prova orale il 28.05.2019.**

L’unicità delle prove risponde ancora una volta ai principi di imparzialità ed equità posti alla base dei pubblici concorsi e sono finalizzati a garantire la parità di trattamento tra i vari candidati, evitando che alcuni candidati possano avere più tempo per la preparazione.

Ed invece, l’Università del Salento, anche in tale occasione ha disatteso la sua stessa previsione.

Con avviso del 17 maggio, in violazione di quanto previsto dal bando, l'Università ha comunicato ai candidati che la prova orale si sarebbe svolta in due distinti giorni e non più in un'unica giornata.

I candidati, sulla base del loro cognome, sono stati suddivisi nelle mattinate del 28 e del 29 maggio. Lo slittamento della prova solo per alcuni candidati ha inevitabilmente comportato che i candidati convocati per il 29 maggio arrivassero più preparati alla prova, e questo perché il colloquio, come innanzi meglio evidenziato, non era basato su domande estratte a sorte dalla commissione (come impone la normativa sui concorsi pubblici), ma su domande direttamente formulate ai candidati dalla commissione e volte a “indagare” anche la natura motivazionale che aveva spinto i candidati a intraprendere quel percorso. È chiaro quindi che i candidati convocati per il 29 maggio sono potuti arrivare al colloquio più preparati e conoscendo già il tenore delle domande che venivano poste.

Il successivo **art. 8 del bando**, relativo alla graduatoria di merito, prevede **al comma 6** che *“Le graduatorie degli ammessi per ogni percorso di formazione saranno pubblicate all’Albo on line del Portale di Ateneo (<https://www.unisalento.it/albo-online>) dapprima in forma provvisoria, entro il decimo giorno successivo alla conclusione dello svolgimento delle prove concorsuali e poi in forma definitiva, dopo l’esame degli eventuali ricorsi di cui al comma successivo entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione dei ricorsi”*.

Il bando dunque, per garantire la celerità della procedura, prevede che la pubblicazione della graduatoria provvisoria debba avvenire **entro 10 dalla conclusione delle prove concorsuali**.

Ebbene, per la scuola secondaria di I grado, le prove orali si sono concluse il 29 maggio, dunque entro l'8 giugno l'Università avrebbe dovuto pubblicare le

graduatorie provvisorie. Ciò non è però avvenuto. Le graduatorie provvisorie sono state, infatti, pubblicate il 18 giugno, quindi ben 20 giorni dopo il termine della procedura.

Prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, l'Università ha proceduto a pubblicare il 7 giugno (quindi nei 10 giorni successivi ai colloqui) l'elenco nominativo degli esiti della prova orale, ma quest'atto non può dirsi sostitutivo della graduatoria provvisoria. Se così fosse stato, infatti, l'Ateneo non avrebbe proceduto a pubblicarla.

Ed invece, il 7 giugno, l'Università del Salento ha pubblicato l'elenco degli "idonei/non idonei", mentre, il 18 giugno, cioè oltre i termini imposti dal bando, ha pubblicato le graduatorie provvisorie.

Nella fattispecie quindi il comportamento dell'amministrazione è stato ancora una volta illegittimo e pertanto va censurato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Con il presente ricorso la ricorrente chiede all'ill.mo T.A.R. per la Puglia sez. di Lecce la sospensione immediata di tutti i provvedimenti impugnati in quanto nell'attesa della decisione di merito subirà un danno grave ed irreparabile.

Con **decreto rettorale n. 447 del 17.06.2019** è stato emanato il Regolamento didattico dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, nel quale vengono spiegate le modalità di articolazione del percorso formativo (v. **allegato n. 11**).

L'art. 6 del Regolamento inoltre dispone *"La frequenza del percorso formativo è obbligatoria. **Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.**"* per quanto riguarda poi la frequenza del tirocinio e dei laboratori, i commi successivi recitano, *"Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.* Saranno, pertanto, rilevate le frequenze dei corsisti al fine di verificare

l'ottenimento delle frequenze minime necessarie per l'ammissione all'esame di specializzazione, con appositi fogli di firma”.

L'8 luglio è poi stato pubblicato il calendario didattico, con l'indicazione delle lezioni per i mesi di luglio e agosto. **Le lezioni, per la scuola secondaria di I grado, avranno inizio il 17 luglio** con il corso di “Progettazione del PDF e del PEI-progetto di Vita e modelli di qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione” (v. allegato n. 12).

Durante la prima settimana si svolgeranno tutte le lezioni di questo insegnamento, pertanto, ove alla ricorrente non fosse consentito, in via cautelare, di partecipare al corso, ella vedrebbe inesorabilmente compromesso il suo diritto all'ammissione, in quanto avrebbe già superato la percentuale del 20% di assenze per questo insegnamento. Addirittura, nel primo giorno - 17 luglio - sono previste 10 ore e mezza di lezione della predetta materia e il numero massimo di assenze consentite è di sei ore su un totale di 30 come si evince dall'allegato relativo alle attività formative (v. allegato n. 13).

E' facilmente intuibile, dunque, come sia necessario un provvedimento cautelare immediato poiché l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli ammessi a frequentare il corso le cagionerebbe evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chance* di natura personale, professionale e formativa.

I provvedimenti impugnati devono dunque essere sospesi e la ricorrente deve essere ammessa con riserva al corso.

Peraltro, gli ammessi al corso sono stati 45 e non 50. Sono rimasti dunque 5 posti liberi messi a disposizione per la frequentazione del corso da parte di candidati che avevano superato la selezione in altre università, ed al momento non sono stati ancora occupati (v. allegato n. 6 – graduatoria definitiva e disponibilità di ulteriori 5 posti), ragione per cui l'ammissione con riserva della ricorrente alle lezioni non comprometterebbe alcun altro candidato.

Per tutto quanto innanzi, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

Che codesto ecc.mo T.A.R. voglia accogliere le presenti istanze ed annullare, previa sospensione, anche mediante *decreto inaudita altera parte*, i provvedimenti impugnati e dunque:

- 1) Il **Decreto del Direttore n. 200/19 pubblicato il 5.07.2019** dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo **con cui sono state approvate le graduatorie definitive** del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.**
- 2) Il **provvedimento (di estremi ignoti)** dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo – **del 18.06.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie** al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.**
- 3) Il **provvedimento (di estremi ignoti)** dell'Università del Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo – **del 07.06.2019 con cui sono stati pubblicati gli esiti della prova orale** integrata con le valutazioni di tutte le prove sostenute per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, **nella parte in cui contempla il nominativo della ricorrente considerandola “non idonea”.**
- 4) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Bando per l'ammissione al corso di formazione.
- 2) Graduatoria nominativa degli esiti del test preliminare.
- 3) Elenco dei risultati della prova scritta.
- 4) Elenco nominativo degli esiti della prova orale.
- 5) Graduatoria provvisoria.
- 6) Graduatoria definitiva.
- 7) Lettera di accesso agli atti del 13.06.2019.
- 8) Lettera di accesso agli atti del 24.06.2019.
- 9) Verbale n. 1 della commissione esaminatrice della prova orale.
- 10) Elenco in cui è riportato l'ordine di chiamata dei candidati alla prova orale.
- 11) Regolamento didattico.
- 12) Calendario didattico e attività formative per la scuola secondaria di I grado.
- 13) Elenco orario delle attività formative.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il ricorso è in materia di pubblico impiego e verrà versato il CU nella misura di € 325,00.

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio a mezzo fax e dall'Ufficio postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 15 luglio 2019

Avv. Simona Manca

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

**Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati
mediante decreto *inaudita altera parte* ex art. 56 cpa**

Ill.mo sig. Presidente

La questione oggetto dell'impugnazione è nota a codesto on.le Tar per via del ricorso che si notifica contestualmente al presente decreto.

Il *fumus boni iuris* è evidente già con la prima lettura degli atti, così come pure l'imminenza e la gravità del *periculum*. A ciò però deve necessariamente aggiungersi che l'imminenza dell'inizio delle lezioni, **fissate per il 17 luglio 2019**, e l'impossibilità di perdere anche solo il primo giorno di lezione, poiché questo comprometterebbe l'esito dell'intero corso, dato il numero massimo di assenze possibili impedisce di attendere la prima camera di consiglio utile alla deliberazione della su estesa istanza cautelare.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per la concessione con Decreto Presidenziale di idonea misura cautelare ex art. 56 c.p.a.

Per tutto quanto innanzi, la sig.ra Aloisi Maria Chiara per come rappresentata e difesa

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di voler, in accoglimento della presente istanza, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed ammettere la ricorrente con riserva alla frequenza del corso.

Si fa presente che, oltre alla notifica a mezzo posta, data la particolare urgenza, si provvederà alla notifica a mezzo fax all'Università degli Studi di Lecce ex art. 56 comma 2 c.p.a.

Lecce 15 luglio 2019

(Avv. Simona Manca)